

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA COPPINO 51

Numero REA: TO - 920786

Codice fiscale: 07789840019

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

- 1) di modificare la durata e l'oggetto sociale nel testo di cui infra;
- 2) di modificare le norme relative ai requisiti dei soci, all'assemblea dei soci, al funzionamento, all'amministrazione della società
- 3) di modificare integralmente lo statuto sociale adeguandolo alle nuove esigenze della cooperativa ed alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto societario come segue

"STATUTO

della "Società Cooperativa Sociale PROGETTO TENDA"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione - In continuità ideale con i principi di solidarietà sociale che hanno ispirato la costituzione dell'Associazione LA TENDA è costituita una società cooperativa sociale denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA"**

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di **società per azioni** in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in **Torino** all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione. La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. a) della stessa.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,

professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La Cooperativa con riferimento agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto:

- iniziative di servizi socio-sanitari ed educativi integrati con il territorio, pur con autonomia progettuale, tramite specifiche professionalità;
- iniziative di formazione professionali nonché culturali finalizzate a consolidare una strategia dei servizi alla persona che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini italiani e/o extracomunitari, purchè presenti sul territorio nazionale, che vivano condizioni di disagio e di privazione.

Per perseguire questi scopi la cooperativa sociale PROGETTO TENDA a titolo esemplificativo, e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

- orientamento ed accompagnamento al lavoro di soggetti in particolare situazione di disagio e di privazione;
- gestione di strutture di accoglienza e/o dormitori;
- costituzione e gestione di centri diurni per giovani, anziani, soggetti portatori di handicap;
- servizi di assistenza domiciliare e presso strutture di accoglienza;
- servizi svolti in ambito territoriale al fine di risolvere i problemi di disagio dei giovani e/o degli anziani;
- iniziative a favore del miglioramento dell'integrazione sociale e tra le diverse culture;
- servizi di formazione e di riabilitazione di soggetti "svantaggiati" ai sensi delle vigenti normative;
- sviluppo di progetti di formazione professionale rivolto a soggetti in condizioni di disagio e

privazione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- integrare la propria attività con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a cooperative, consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'Associazionismo

Cooperativo;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi

- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo

anno di età, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono inoltre essere ammessi soci cooperatori speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 9) del presente statuto.

Possono essere ammessi come soci cooperatori ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma C.C., non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori persone fisiche o persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, eventuale indirizzo di posta elettronica cittadina o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; se trattasi di persona giuridica gli stessi dati dovranno essere indicati anche con riferimento al rappresentante legale.
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) la dichiarazione di sottoscrivere il numero delle azioni.
- d) l'impegno a versare le azioni sottoscritte nella misura e con le modalità stabilite nella delibera di ammissione;
- e) l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione
- f) l'impegno a versare l'eventuale tassa di ammissione stabilita dal consiglio di amministrazione
- g) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;

h) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa

i) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa;

l) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 9) del presente statuto

Se trattasi di persone giuridiche il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile assegnando il socio alla categoria ordinaria (soci lavoratori persone giuridiche, volontari) oppure alla categoria speciale (soci operatori informazione o in inserimento) e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la relativa deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio dovrà provvedere, nei termini e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo, ai versamenti di cui alle lettere d), e), f) del precedente articolo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci ai sensi dell'art. 2528 C.C..

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori - I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

I soci cooperatori:

- a) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile
- b) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente statuto per la categoria di socio di appartenenza.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- b) contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto sociale e di lavoro, nonché in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e l'indirizzo email è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla cooperativa. La variazione del domicilio del socio o del suo indirizzo email ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione da parte della cooperativa della comunicazione fatta con lettera raccomandata da parte del socio.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 9 - Soci speciali - L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei

soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c..

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale,

ovvero

b) al loro inserimento nell'impresa

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in

relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci, non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 bis C.C.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o nel caso di persona giuridica per estinzione.

ARTICOLO 11 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B)- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- C)- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i pagamenti dovuti a qualunque titolo alla società e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, il rapporto mutualistico si risolve a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 12 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società
- f) nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale
- g) che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro la persona e il patrimonio;

- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale)
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento
- n) per mutuo consenso
- o) per inadempimento contrattuale

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, il quale ne dà immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'Arbitro previsto dal presente statuto entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; l'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 13 - Morte - In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel successivo

articolo 14)

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ARTICOLO 14 - Rimborso delle azioni - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate **mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.**

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato **mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno,** salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile **relativamente alle azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni (solo**

2545 sexies C.C.). In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - Azioni e trasferimento delle azioni - Le azioni sono sempre nominative.

Le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e **si applica l'art. 2530 del codice civile.**

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 16 - SOCI SOVVENTORI

La cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, ai sensi di legge, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione della parte fissa del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, ai sensi di legge, azioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle

persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci sovventori

Le partecipazioni dei soci sovventori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).

Le azioni dei soci sovventori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio sovventore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Diritti patrimoniali dei soci sovventori

Alle azioni dei soci sovventori spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Diritti amministrativi dei soci sovventori

Ogni socio sovventore ha un voto per ogni azione sottoscritta di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) fino a cinque voti.

Relativamente alle azioni di sovvenzione offerte in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso possedute, non spetta diritto di voto. I soci sovventori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci sovventori medesimi. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci

sovventori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale

In ogni singola assemblea generale, ai soci sovventori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio sovventore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci sovventori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio sovventore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

Trasferimento delle azioni dei soci sovventori

Le azioni possono essere trasferite per atto inter vivos ed è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso a favore di soggetti che non siano coniugi o parenti entro il secondo grado del cedente, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni.

A tale fine il cedente dovrà comunicare per lettera raccomandata la proposta di alienazione (con indicazione delle generalità del candidato acquirente, delle condizioni di cessione, del prezzo e delle modalità di pagamento) a tutti gli altri soci e all'indirizzo quale risultante dal libro soci della società.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, gli altri soci devono comunicare, pure per lettera raccomandata, al cedente, la loro adesione all'offerta, indicando in caso affermativo l'importo delle azioni disposti ad acquistare, in ogni caso non inferiore a quello che loro competerebbe proporzionalmente.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene.

Qualora nessun socio eserciti il suddetto diritto di prelazione, l'alienazione dovrà ottenere il gradimento preventivo del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della prelazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento delle azioni la costituzione su di esse di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte.

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro 60 (sessanta) giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi/legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Se il gradimento non è concesso, si fa luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari delle azioni o dei diritti del defunto mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio recedente.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 17 - Patrimonio - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale variabile formato:

- da un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)

- da una frazione fissa di esso costituita dalle azioni nominative dei soci sovventori di cui sopra, ciascuna del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) destinate alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui al presente statuto;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni

d) dagli altri fondi e riserve eventualmente previste dalla legge o eventualmente costituite dall'assemblea.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 18 - Bilancio - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C..

ARTICOLO 19 - Utili - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 20 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, almeno nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla

legge;

d) a ripartizione dei ristorni

e) alla distribuzione dei dividendi ai soci sovventori nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

f) ai soci cooperatori in forma di dividendo nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

ARTICOLO 20 - Ristorni - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci

distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i **quali devono considerare le ore lavorate e l'inquadramento professionale.**

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate con l'emissione di nuove azioni.

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 21 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 22 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale (se nominato);
- il Revisore (se nominato);

ARTICOLO 23 - Assemblea dei soci - L'Assemblea è costituita dai soci

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art.2367 ultimo comma del codice civile ne sia stata fatta

richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci.

In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 C.C.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

ARTICOLO 24 - Convocazione assemblee - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso sia nei locali della sede legale e delle eventuali sedi amministrative secondarie della società e sia comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica, ecc.) o mediante raccomandata a mano consegnata ai soci con firma di ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali

non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 25 - Costituzione assemblee - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 26 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati

la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e liquidazione della società e modifica dell'oggetto sociale, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano comunque con voto palese.

ARTICOLO 27 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in assemblea i soci cooperatori e sovventori iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore persona giuridica ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Ad ogni socio sovventore spetta un voto per ogni azioni di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) fino ad un massimo di cinque voti.

Relativamente alle azioni di sovvenzione offerte in sottoscrizione al socio cooperatore, o

comunque dallo stesso possedute, non spetta diritto di voto.

I soci sovventori nel complesso non possono in ogni caso esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci sia cooperatori che sovventori presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale; nel caso di superamento di detto limite il voto della totalità dei soci sovventori viene proporzionalmente ridotto fino al limite suddetto

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di una delega ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per i soci speciali si applica l'art. 9) del presente statuto.

ARTICOLO 28 - Assemblea ordinaria - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- deliberare sulla determinazione del sovrapprezzo
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare il compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio
- deliberare sull'approvazione dei regolamenti interni

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea

ARTICOLO 29 - Assemblea straordinaria - All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri e sul numero dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 30 - Consiglio di Amministrazione -

La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a undici.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente e può inoltre nominare un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 31 - Adunanze e deliberazioni - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo

giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno **5 (cinque)** giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno **1 (un)** giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ARTICOLO 32 - Poteri - All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le

norme previste per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 33 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 34 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile e ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, **tutti in possesso dei requisiti di legge**, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 35 - Funzioni - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti tra

i Revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

ARTICOLO 36 - Revisione - Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'articolo 2409 bis C.C. ultimo comma. In tutti gli altri casi il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato.

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VI - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 39 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 40 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto

di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso."

4) di approvare nel suo complesso nonchè in ciascuno dei 40 (quaranta) articoli che lo compongono, il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le norme relative al funzionamento e all'organizzazione della società, con tutte le modifiche innanzi deliberate ed in esso recepite;

5) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le pratiche e